

**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO

TERZA SEZIONE CIVILE

*VERBALE D'UDIENZA**CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC*

nel procedimento iscritto al n° 2036 del ruolo generale dell'anno 2015 e promosso da

- attore -

con gli avv. Franco Fabiani e

contro

Unicredit Credit Management Bank s.p.a.

- convenuta -

con gli avv.

Oggi 9.4.18, davanti al **giudice** del tribunale di Treviso **dr. Lucio Munaro**, sono comparsi l'avv. _____ per l'attore e l'avv. _____ (in sostituzione dell'avv. _____) per la convenuta, i quali nel quadro della discussione ex art. 281 sexies cpc richiamano le proprie deduzioni e conclusioni come precedentemente precisate a verbale.

Sentite le parti, il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.

Successivamente, all'esito della camera di consiglio, il giudice pronuncia sentenza nelle forme ex art. 281 sexies cpc (*lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*), in assenza delle parti (allontanatesi dall'aula d'udienza).

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attore ha dedotto in giudizio contro la banca convenuta, di cui è



correntista, il rapporto di conto corrente bancario n. _____, costituito il 13.3.89 e ancora efficace. Il rapporto include un'apertura di credito pattuita per iscritto il 5.11.03 e una pattuita nella stessa forma il 16.6.06. L'attore ha lamentato l'applicazione di addebiti illegittimi quanto a interessi usurari ex l. n. 108/1996, ultralegali e anatocistici per capitalizzazione trimestrale, oltre che per commissione di massimo scoperto e spese di chiusura trimestrale del conto indebite perché non fondate su valide clausole negoziali. All'esito dell'istruzione probatoria, ha concluso domandando la condanna della banca "*a riaccreditare in conto e/o pagare alla (parte) attrice la somma di € 56.519,53*" – il *petitum* dell'atto di citazione, riguardante gli stessi titoli della pretesa creditoria, ammonta a € 69.758,56 –.

La banca ha resistito alla domanda attorea, la quale, in base alla prova documentale e alla c.t.u. (eseguita con accuratezza, rigore tecnico e coerenza logica) viene accolta, seppure sul piano dell'accertamento mero e non della condanna.

La disamina documentale e tecnica mostra infatti che vi sono addebiti illegittimi, quanto ad anatocismo, per la somma di € 15.979,48.

Va ricordato che con riguardo ai contratti conclusi prima del 22.4.00, la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista è nulla per violazione del divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cc, che osterebbe anche all'eventuale previsione di una capitalizzazione annuale. Perciò gli interessi a debito del correntista vanno calcolati senza operare alcuna capitalizzazione (per tutte, Cass. S.U. n. 24418/2010). Le pattuizioni conseguenti alla delibera CICR 9.2.00, e che siano conformi all'art. 120.2 TUB, comportano la periodica capitalizzazione degli interessi passivi solo se oggetto di approvazione specifica del cliente. Infatti le modifiche introdotte dalla delibera comportano un peggioramento delle precedenti condizioni 'di diritto', ai sensi delle quali veniva esclusa ogni capitalizzazione, a causa della nullità della relativa clausola (di capitalizzazione trimestrale).

I contratti dedotti in giudizio non contengono la clausola di reciprocità circa l'anatocismo trimestrale con riguardo a interessi attivi e passivi, poiché il riferimento negoziale testuale ha ad oggetto esclusivamente "*gli interessi dovuti alla Banca*"; sicché non risultano rispettate le condizioni che rendono legittima la dinamica dell'anatocismo.



E' inoltre illegittimo l'addebito di € 20.774,39, ricollegato alla pattuizione della commissione di massimo scoperto. Si tratta infatti di clausola nulla per indeterminatezza dell'oggetto (artt. 1418.2 e 1346 cc), mancando – in relazione alle possibili modalità di addebito – l'indicazione dei giorni di scoperto necessario per l'applicazione della medesima. Il contenuto della clausola concretamente pattuita, che individua semplicemente due misure percentuali rispettivamente “*sul fido*” e “*oltre il limite di fido*”, non consente alla stessa di svolgere la sua funzione; che postula l'adeguata determinazione dell'indicato dato temporale, in mancanza del quale l'indeterminatezza del computo rispecchia logicamente l'indeterminatezza dell'oggetto negoziale, che è causa di nullità.

Vi sono infine addebiti illegittimi rispettivamente di € 1691,18 a titolo di spese estranee a valide previsioni negoziali, e di € 18.074,48 in relazione all'applicazione di interessi ultralegali, talora anche con superamento del tasso soglia secondo l'analitico e puntuale computo peritale che viene integralmente richiamato *per relationem*; sia perché corretto e condivisibile sul piano tecnico-finanziario, sia perché coerente con le valutazioni giuridiche sottese al quesito in merito ai profili usurari.

L'attore ha preteso ingiustificatamente una pronuncia condannatoria, nonostante il rapporto contrattuale con la banca non sia ancora estinto e il contratto costitutivo continui a produrre i suoi effetti.

Infatti l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito o una riduzione del credito ancora disponibile, ma in nessun modo si risolve in un pagamento. Non vi corrisponde infatti un'attività solutoria in favore della banca, sicché il correntista può domandare la dichiarazione di nullità del titolo su cui l'addebito si fonda. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, a tali fini, può dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (Cass. n. 798/2013).

Sussiste comunque, nel rispetto dei principi processuali sull'interesse ad



agire (art. 100 cpc), l'interesse a una pronuncia di mero accertamento, in relazione all'invalidità delle clausole contrattuali.

Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91.1 cpc) e vengono liquidate con applicazione dei valori medi ex d.m. n. 55/2014.

Vanno però compensate nella percentuale del 50 %, a causa della parziale soccombenza reciproca. Infatti, da un canto vi è l'accertamento di addebiti illegittimi per € 56.519,53, ma d'altro canto l'attore ha domandato infondatamente una pronuncia condannatoria, oltre che per un *petitum* iniziale superiore al dovuto di € 13.000,00 circa.

Poichè vengono liquidate in € 781,00 per spese (come da nota) e € 13.430,00 per compenso professionale, l'importo dovuto in ragione della compensazione parziale è rispettivamente di € 390,50 per spese e € 6715,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.

p.q.m.

Il giudice, definitivamente pronunciando

- dichiara che la convenuta nell'esecuzione del rapporto di conto corrente dedotto in giudizio ha operato addebiti illegittimi per € 56.519,53, avuto riguardo al saldo bancario del 30.9.13;
- rigetta la domanda di condanna;
- condanna la convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite, liquidate in € 390,50 per spese e € 6715,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
- pone le spese di c.t.u. a carico di attore e convenuta rispettivamente nella percentuale del 75 % e 25 %.

Treviso, 9.4.2018

Il giudice
dr. Lucio Munaro

